

applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. ((1))

AGGIORNAMENTO (1) Si riporta, in nota, il testo del presente articolo, a seguito dell'Avviso di rettifica in G.U. 21/2/1995 n. 43.

"((1. **Le disposizioni del presente capo**)) che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

((2. **Per quanto non espressamente previsto nel presente capo**)) si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili."

La suddetta modifica entra in vigore il 21/2/1995:

Capo II
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 19.

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende per: ((1))

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

AGGIORNAMENTO (1)

Si riporta, in nota, il testo del comma 1 del presente articolo, a seguito dell'Avviso di rettifica in G.U. 21/2/1995 n. 43:

"((1. **Agli effetti delle disposizioni in cui al presente capo**)), si intende per:

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art.

21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme."

La suddetta modifica entra in vigore il 21/2/1995:

Art. 20. (3) (4)

Prescrizione

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. (3) ((4))

2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

----- AGGIORNAMENTO (3)

Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 ha disposto che "sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del decreto legislativo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 242/96, i termini previsti dal presente art. 20, comma 1, sono raddoppiati".

----- AGGIORNAMENTO (4)

Il d.l. 25 marzo 1997, n. 67 introdotto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135 ha disposto che "sino al 31 dicembre 1997, le contravvenzioni di cui al d.lgvo n. 494/96, e' raddoppiato il

termine di cui al terzo periodo del comma 1 del presente articolo 20".

Art. 21. (3) (4)

Verifica dell'adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. (3) ((4))

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

----- AGGIORNAMENTO (3)

Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 ha disposto che "sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del decreto legislativo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 242/96, la somma di cui al presente art. 21, comma 2, ridotta della meta'".

----- AGGIORNAMENTO (4)

Il d.l. 25 marzo 1997, n. 67 nel testo introdotto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135 ha disposto che "per le contravvenzioni di cui al decreto n. 494/96 e' ridotta della meta' la somma di cui all'articolo 21, comma 2 del presente decreto."

Art. 22.

Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici

pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

Art. 24.

Estinzione del reato

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 25.

Norme di coordinamento e transitorie

1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Si riporta, in nota, il testo del comma 2 del presente articolo, a seguito dell'Avviso di rettifica in G.U. 21/2/1995 n. 43:

"((**2. Le norme di questo capo**)) non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."

La suddetta modifica entra in vigore il 21/2/1995:

Capo III SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 26.

Sanzioni penali

1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito

ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da' immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 23.

Sospensione del procedimento penale

1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il nuovo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1. ((2))

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.

AGGIORNAMENTO (2)

Si riporta, in nota, il testo del comma 2 del presente articolo, a seguito dell' Errata corrige in G.U. 15/3/1995 n. 62.

La suddetta modifica entra in vigore il 15/3/1995:

((2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso)) quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il